



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 1

Il Titolo della PDL è modificato come segue: **“INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI”**.

Bari, 18/04/2016

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 2

Al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole "con gli animali (IAA)" sono aggiunte le seguenti: "di seguito indicati come "Linee Guida" e "Accordo".

Bari, 28/07/2016

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano


EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 3

All'art.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

La Regione Puglia recepisce, altresì, la Nota esplicativa trasmessa dal Ministero della Salute a tutte le Regioni e Province Autonome in data 25 maggio 2016 con prot.0012894 e relativa alle indicazioni di dettaglio rispetto ai contenuti del cap.9.4 delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, di cui al 1° comma.

Bari, 18.07.2016.....

Consiglieri proponenti




Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 4

*Al comma 3 dell'art. 1 dopo le parole "l'applicazione dell'ippoterapia", aggiungere le parole:
"e della pet therapy con i cani,"*

Bari, *18/07/2015*

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 5

All'art.2 è aggiunto il seguente:

Art. 2bis

(Animali impiegati negli IAA)

1. In conformità con quanto stabilito dalle Linee Guida nel territorio della Regione Puglia possono essere impiegati negli IAA gli animali appartenenti a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo e, in particolare: cane e cavallo, asino, gatto e coniglio.
2. L'impiego di animali diversi da quelli indicati al comma 1 deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione di cui all'art.7, sentiti il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA e il Ministero della Salute, dietro presentazione, per il tramite della stessa Commissione, di un progetto che ne individui e descriva la motivazione e la metodologia d'impiego.
3. Prima di essere ammessi all'impiego negli IAA gli animali di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere appositamente preparati e sottoposti a valutazione sia sanitaria che comportamentale in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida. L'idoneità sanitaria e comportamentale del singolo animale impiegato deve essere costantemente monitorata, in conformità a quanto indicato dalle Linee Guida. Il responsabile dell'animale e il medico veterinario dell'équipe forniscono, su richiesta delle Autorità competenti, la documentazione attestante la preparazione e le valutazioni di idoneità effettuate.
4. Il mantenimento e la gestione degli animali impegnati negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle corrispondenti Anagrafiche Nazionali.
5. Il mantenimento, la gestione e il governo degli animali devono altresì rispondere ai criteri riportati nelle Linee Guida.

Bari, 18/07/2015.....

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia


Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 6

La rubrica dell'articolo 3 è così sostituita: "VALENZA TERAPEUTICA"

Bari, *18/07/2016*.....

Consiglieri proponenti




Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 7

L'art. 3 è così sostituito:

1. La terapia per mezzo degli animali, è riconosciuta dalla Regione Puglia come attività, con finalità preventiva, educativa, riabilitativa e di integrazione sociale volta al benessere ed alla qualità di vita e delle persone ed è disciplinata dalla presente legge.
2. Scopo della terapia assistita con gli animali è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con il coinvolgimento degli animali indicati al precedente articolo 2bis, a favore di utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale. La Regione, con la presente legge, disciplina gli interventi, improntati su rigorosi criteri scientifici, necessari a tutelare sia il paziente/utente che il cavallo.
3. La terapia con il cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non.
4. La terapia assistita con gli animali espleta una:
 - a) Funzione preventiva: prevenire i disturbi della iperattività e di aggressività ; prevenire difficoltà relazionali e di socializzazione; ridurre i comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale; favorire la gestione di stati disadattivi degli adolescenti delle zone a rischio; favorire l'integrazione sociale; migliorare la socializzazione; rinforzare e favorire l'autostima di un maggiore autocontrollo al fine di ridurre comportamenti a rischio, ansie e paure; migliorare l'abilità fisica; migliorare il benessere e la qualità della vita. ;
 - b) Funzione riabilitativa: disturbi dello spettro autistico; ritardo mentale lieve e medio-lieve; deficit sensoriali e motori; disturbi relazionali dell'infanzia; disturbi del comportamento e dell'equilibrio; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto; paralisi cerebrali; schizofrenia; lesioni midollari conseguenti a traumi alla spina bifida; patologie psichiatriche dell'adulto; terapia equestre individuale e di gruppo nei Dipartimenti di Salute Mentale e nei Centri di Riabilitazione, al fine di stimolare una serie di attività intellettive come concentrazione, memoria, stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere e funzioni motorie come il controllo posturale.
 - c) Funzione socio-sanitaria: migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri; favorire l'integrazione sociale nelle persone con disabilità ,nelle persone appartenenti a fasce deboli della popolazione o che vivono in una condizione di marginalità sociale;
 - d) Funzione educativa: migliorare la capacità di stare in gruppo, di rispettare le regole , ruoli e relazioni; promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e di progettualità individuale;migliorare le capacità di adattamento dei singoli all'interno dei gruppi.




Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

5. Nella equipe multidisciplinare per gli IAA di cui all'art. 3 per l'espletamento dell'ippoterapia deve essere presente un ippoterapista individuato nell'ambito degli Operatori Socio-Sanitari nell'area della riabilitazione fisica, socio-sanitaria, e psicopedagogia. Trattandosi di interventi prevalentemente diretti a persone con disabilità fisica e psichica, si propongono interventi coordinati, come previsto dalle Linee Guida, da un ipnoterapista che sia una figura professionale esperta in trattamento di patologie e disabilità psichiche e/o psicomotorie e nel trattamento di disabilità fisiche.

Bari, 18/07/2016.....


Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL. N.111/2015

Emendamento 8

All'art. 5 comma 1, dopo le parole "*in ambito di IAA*", eliminare le parole: " compresa l'ippoterapia,"

Bari, 18/04/2016

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 9

All'art. 5 comma 3 eliminare le parole: “, ferma restando la possibilità da parte della Regione, di impegnare proprie risorse”

Bari, 18/07/2016

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 10

All'art. 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“4. La formazione acquisita presso altre Regioni e Province Autonome se conforme a quanto previsto dall'Accordo e dalle Linee Guida viene riconosciuta. In tale caso le figure professionali e gli operatori interessati per essere iscritti nell'elenco regionale di cui al successivo art. 9, lett.e) devono dimostrare il possesso dei titoli necessari e la registrazione presso altra regione.”

Bari, *18/07/2016*

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 11

All'art. 6 comma 2 lett. d) sostituire le parole "d)" con la parola "c".

Bari, 18/07/2016.....

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia


Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 12

All'art. 6 comma 2 lett. e) aggiungere dopo la parola TAA le parole "e/o EAA"

Bari, 18/07/2015.....

Consiglieri proponenti




Consiglio Regionale della Puglia


Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 13

All'art. 7 comma 1 sostituire la parola: "IIA" con la parola "IAA"

Bari, 18/07/2016.....


Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 14

*All'art. 7 comma 2 lett. c), dopo le parole "o psichiatria" aggiungere le parole :
"con esperienza in IAA".*

Bari, *15/04/2016*.....

[Signature]
Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 15

*All'art. 7 comma 2 lett. d) dopo la parola "psicologo," aggiungere le parole:
"con esperienza in IAA almeno biennale;"*

Bari, 28/04/2016.....

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 16

All'art. 7 comma 2 dopo la lettera h) aggiungere le seguenti parole:

“ i) Un tecnico di riabilitazione equestre con esperienza in IAA;”

Bari, 28/04/2016

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 17

All'art. 7 comma 2 dopo la lettera i) aggiungere le seguenti parole:

“j) Un tecnico addestratore cinofilo con esperienza in IAA;”

Bari, 18/09/2016.....

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano


EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 18

All'art. 7 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

“2bis- I professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) sono designati dai rispettivi Ordini Professionali su richiesta dell'Assessorato regionale per la tutela della salute. In difetto di designazione i professionisti saranno indicati dallo stesso Assessorato regionale richiedente.”

Bari, 18/04/2016.....


Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano


EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 19

All'art. 8 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“La Giunta Regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio, può emanare un bando per il finanziamento di progetti di TAA, AAA e EAA, a cui potranno partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Giunta Regionale in conformità alle Linee guida nazionale.”

Bari, *18/07/2015*.....


Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 20

All'art. 8, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

“1bis- In conformità con quanto previsto dall'Accordo e dalle Linee Guida nel territorio della Regione Puglia i progetti di IAA devono essere curati, elaborati e condotti da una équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori che rispondono ai requisiti stabiliti dalle Linee Guida.”

Bari, 18/04/2016

Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano


EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 21

All'art. 8 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale i progetti di cui al comma 1 saranno finanziati sulla base della graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 9.”

Bari, 18/04/2016


Consiglieri proponenti



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

EMENDAMENTI ALLA PDL N.111/2015

Emendamento 22

All'art. 9 comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

“e). Individuazione delle disposizioni attuative concernenti:

- L'elenco regionale degli Enti accreditati e riconosciuti per la formazione;
- L'elenco dei Centri specializzati e delle strutture non specializzate;
- L'elenco delle figure professionali e degli operatori;
- Le indicazioni più dettagliate in merito all'addestramento e al coinvolgimento dei cani nei progetti di IAA e dei cavalli nella Riabilitazione equestre, qualora necessario.”

Bari, 18/02/2016

Consiglieri proponenti